

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26

Legge di stabilità 2021.

Art. 4

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

61. La Regione attiva iniziative per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti di suini al fine di prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana.

62. Per le finalità di cui al comma 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica a favore delle PMI con allevamenti di suini operativi in regione e con un numero minimo di capi pari a cinquanta.

63. La spesa ammissibile deve essere compresa fra 15.000 euro e 25.000 euro. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

64. I contributi di cui al comma 62 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 193 dell'1 luglio 2014, e in particolare con quanto stabilito dall'articolo 14 "Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende".

65. All'attuazione degli interventi di cui al comma 62 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di bandi. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, ivi compresi i requisiti tecnici delle recinzioni e degli altri sistemi di controllo passivo, i requisiti per il loro corretto posizionamento e i criteri di priorità correlati all'ubicazione dell'azienda in funzione delle modalità di diffusione del rischio di contagio nel territorio regionale.

66. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 65, è adottata su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore alla salute.

67. Per la concessione dei contributi di cui al comma 62 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.